Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 30 gennaio 2026, preceduto da reclamo presentato il 23 gennaio 2026 e riscontrato negativamente dall'impresa, il ricorrente lamentava la mancata liquidazione dei danni conseguenti a un sinistro stradale gestito ai sensi dell'art. 149 CAP.

Dopo aver descritto la dinamica del sinistro e contestato le obiezioni formulate dall'impresa in ordine alla riconducibilità dei danni all'evento denunciato, il ricorrente concludeva chiedendo «*la liquidazione del danno come da fatture della carrozzeria, oltre fermo tecnico*».

A sostegno della domanda produceva una fattura emessa dalla carrozzeria per l'importo complessivo di euro 12.961,28, IVA inclusa.

Nelle proprie controdeduzioni, l'impresa convenuta ha ribadito le contestazioni già formulate, deducendo l'assenza di compatibilità tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro denunciato, e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente non ha depositato memoria di replica.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile d'ufficio.

Come si è esposto nella premessa in fatto, il ricorrente domanda la condanna al pagamento «*come da fatture della carrozzeria (…)*».

Ebbene l'importo della fattura in atti (pari a euro 12.961,28, IVA inclusa) oltrepassa il limite di competenza per valore dell'Arbitro, che l'art. 3, comma 4, lett. b, n. 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, fissa in euro 2.500,00 per le controversie quali quella di cui al presente procedimento.

Tale limite trova applicazione anche alle domande risarcitorie formulate nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 CAP, nella quale l'impresa del danneggiato provvede alla gestione e alla liquidazione del sinistro per conto dell'impresa del responsabile civile (a riguardo, cfr. la Decisione AAS, 5 settembre 2026, n. 912).

Ne consegue che la domanda proposta dal ricorrente, eccedendo il predetto limite di valore, deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA